

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
302/2026/R/GAS

**RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE CONNESSIONI DEGLI
IMPIANTI DI BIOMETANO ALLA RETE DEL GAS NATURALE.**

**PRIMI ORIENTAMENTI FUNZIONALI A COMPLETARE
L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVISTE
DALL'ARTICOLO 1, COMMA 933, DELLA LEGGE 199/25**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

6 agosto 2026

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 marzo 2026, 67/2026/R/gas e illustra gli orientamenti dell'Autorità per la revisione e l'aggiornamento della disciplina relativa alla connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale in aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 28/11 come novellato dall'articolo 1, comma 933, della legge 199/25, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- i. determinare le modalità di riconoscimento del 100% dei costi di investimento (CAPEX) e dei costi di gestione e manutenzione (OPEX) relativi all'attività di compressione del biometano e ai sistemi di misura coerentemente con quanto sarà previsto dal successivo punto ii.;*
- ii. valutare se l'assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità attualmente vigente consente di minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione gas, al fine di individuare eventuali innovazioni regolatorie;*
- iii. definire le misure necessarie affinché i costi di connessione allocati alla collettività per effetto delle nuove disposizioni normative trovino copertura su base nazionale.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it entro il **30 settembre 2026**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Generazione e Assetti per la Transizione energetica (GAT)
Piazza Cavour, 5 – 20123 Milano
Tel. 02-65565290
e-mail: info@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rp@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'ARERA non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'ARERA ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'ARERA agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

Inquadramento normativo e oggetto della consultazione	6
PARTE I	13
Orientamenti in merito alle modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi di investimento e di gestione e manutenzione delle reti gas esclusivamente imputabili alla connessione degli impianti di produzione di biometano	13
PARTE II.....	27
Primi elementi di ricognizione per valutare gli aspetti della regolazione vigente in materia di connessioni degli impianti di biometano alla rete gas che necessitano di eventuali interventi di efficientamento.	27

Inquadramento normativo e oggetto della consultazione

- 1.1 L'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge 199/25), entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e recante disposizioni normative in materia di collegamento degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, sostituisce in toto l'articolo 20 del decreto legislativo 28/11¹, prevedendo che: “
1. *Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).*
 2. *Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.*

¹ L'articolo 20 del decreto legislativo 28/11, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, prevedeva, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2025, che l'Autorità emanasse specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi e che le medesime direttive, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:

- a) stabilissero le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
- b) favorissero un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano deve risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
- c) prevedessero la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
- d) fissassero le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
- e) sottoponessero a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
- f) stabilissero i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici dei medesimi impianti;
- g) prevedessero la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti di produzione di biometano;
- h) prevedessero procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità, vincolanti tra le parti;
- i) stabilissero le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.

3. *Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:*
- a) *stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;*
 - b) *prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;*
 - c) *definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;*
 - d) *stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori;*
 - e) *prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;*
 - f) *fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;*
 - g) *sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;*
 - h) *definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare,*

garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;

- i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;*
- l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti;*
- m) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale.”.*

1.2 Con la deliberazione 67/2026/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: l'Autorità) ha dato una prima attuazione alle previsioni della legge 199/25 richiamate al punto 1.1 e avviato un procedimento per le disposizioni che necessitano di una consultazione pubblica prima di essere implementate.

1.3 In particolare, l'Autorità ha:

- a) evidenziato che, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c), e), f), g) e l), del decreto legislativo 28/11 - come risultante dall'entrata in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2026, dell'articolo 1, comma 933, della legge 199/25 -, non era necessario modificare ulteriormente le Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti (Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas) in quanto le suddette previsioni erano già implementate nella regolazione vigente (cioè nella versione attualmente vigente delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano di cui all'Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas), in parte perché tali previsioni erano già presenti nella precedente versione dell'articolo 20 del decreto legislativo 28/11 e in parte per effetto di scelte autonome dell'Autorità in forza dei poteri conferiti alla medesima dalla legge 481/95²;

² L'Autorità, inizialmente con la deliberazione 46/2015/R/gas e successivamente con le deliberazioni 27/2019/R/gas, 64/2020/R/gas, 179/2022/R/gas, 220/2023/R/gas e 131/2024/R/gas, ha definito le Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi (di seguito: Direttive per le connessioni di impianti di biometano), dando attuazione alle disposizioni introdotte in materia con i decreti legislativi 28/11 e 199/21 e con i decreti ministeriali 5 dicembre 2013, 2 marzo 2018 e 18 maggio 2018 e prevedendo che la connessione alle reti del gas naturale avvenga nel rispetto dei vincoli di economicità e sostenibilità economica, sicurezza ed efficienza, nonché secondo logiche *cost reflective*. Con le Direttive per le connessioni di impianti di biometano sono state adottate disposizioni direttamente applicabili nel caso delle imprese distributrici e da applicare previa modifica dei codici di rete nel caso delle imprese di trasporto. Le medesime Direttive, in particolare:

- 1. intestano in capo al gestore di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas naturale, individuando un quadro regolamentare tecnico in materia di specifiche di qualità, di pressione e di odorizzazione e di criteri per la verifica di compatibilità dei profili di immissione finalizzato, da un lato, a limitare l'ambito di discrezionalità in capo al gestore di rete, e

dall'altro, a offrire garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica, e garantendo, al tempo stesso, l'accesso trasparente e non discriminatorio alla rete anche mediante la pubblicazione dei dati afferenti alla capacità disponibile nei diversi tratti della rete di trasporto ovvero nelle cabine REMI, delle procedure di connessione e degli standard tecnici relativi alla realizzazione degli impianti di connessione alla rete, nonché la possibilità da parte del gestore di rete di negare la connessione qualora non siano rispettati i criteri di fattibilità tecnica e di sicurezza;

2. definiscono le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione:
- a) disciplinando le varie fasi in cui si articola l'iter di connessione e individuando le relative tempistiche e gli eventuali indennizzi automatici che i gestori di rete devono corrispondere ai produttori in caso di mancato rispetto delle medesime tempistiche, nonché la possibilità per i produttori di gestire le procedure autorizzative o realizzare le opere necessarie alla connessione per conto dei gestori di rete, seguendo le indicazioni e le prescrizioni dei medesimi gestori di rete e prevedendo che i gestori di rete abbiano il diritto di verificare la corrispondenza delle opere eseguite con le specifiche fornite (autorizzazione e realizzazione in proprio, da parte dei produttori di biometano, degli impianti di connessione alla rete);
 - b) definendo i criteri generali e le procedure per l'individuazione, in relazione alla singola richiesta di connessione, della soluzione tecnica di connessione che minimizzi i costi complessivi per il sistema per la realizzazione delle infrastrutture di connessione (soluzione tecnica di connessione ottimale), anche promuovendo la condivisione delle infrastrutture di connessione e l'ottimizzazione degli impianti di compressione del gas, garantendo la trasportabilità e la smaltibilità in sicurezza dei volumi di biometano previsti in immissione nella rete, sia di trasporto che di distribuzione. A tal fine è stato previsto che Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam) effettui una comparazione dei costi complessivi imputabili alle diverse soluzioni di connessione alle reti di trasporto e di distribuzione limitrofe (ivi incluse le soluzioni che prevedono un aumento della capacità disponibile nella rete di distribuzione mediante la realizzazione di cabine REMI bidirezionali o di interconnessioni con altre reti di distribuzione limitrofe, nonché le soluzioni che necessitino dell'utilizzo dei carri bombolai ovvero le soluzioni che possono favorire l'aggregazione degli impianti di produzione da biometano limitrofi mediante la condivisione di uno o più elementi impiantistici e infrastrutturali necessari per la connessione alla rete), considerando tutti i costi associati indipendentemente dal soggetto che li dovrà sostenere (costi di connessione all'impianto, costi di rinforzo, adeguamento e sviluppo delle reti di trasporto e/o distribuzione del gas naturale, costi di compressione, di odorizzazione e/o deodorizzazione, costi relativi alla misura e al controllo di qualità del biometano, etc.), individuando la soluzione a minimo costo per il sistema;
 - c) prevedendo che il contributo di connessione sia calcolato, secondo un approccio di tipo *shallow*, considerando unicamente: (i) i costi specifici necessari per realizzare l'impianto di connessione alla rete (cioè il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che ha inizio dall'organo di presa – compreso – e si estende fino all'organo di intercettazione – compreso – del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione e l'impianto di odorizzazione), secondo soluzioni di minimo tecnico, e (ii) le tariffe per l'uso della rete che il produttore è tenuto a pagare (nel caso di impianti connessi sulla rete di trasporto); prevedendo che restino esclusi dal calcolo i costi di rinforzo, adeguamento e sviluppo delle reti esistenti, ivi inclusi i costi, funzionali ad aumentare la capacità di immissione del gas nella rete di distribuzione, connessi alla realizzazione di cabine REMI bidirezionali o di interconnessioni tra reti di diverse imprese distributrici (costi posti a carico dei gestori di rete, remunerati tramite le tariffe per l'uso della rete); prevedendo che al tempo stesso il medesimo contributo eviti distorsioni nelle scelte dei richiedenti (responsabilizzazione dei richiedenti rispetto ai costi causati al sistema), garantisca l'efficienza nella realizzazione delle opere di connessione, fornisca adeguati segnali locazionali e offra garanzie e tutele al richiedente la connessione e parità di trattamento con le altre richieste da parte di produttori convenzionali;
 - d) prevedendo che il produttore di biometano sia tenuto a pagare l'80% del contributo di connessione, mentre il restante 20% sia posto in capo ai gestori di rete (la copertura di questo costo è garantita

b) modificato la regolazione previgente disponendo che, con effetti su tutte le richieste di connessione presentate, ai sensi del comma 7.1 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano, a decorrere dal 11 marzo 2026:

- la quota del contributo di connessione di cui all'articolo 17 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano posta in capo al richiedente la connessione alla rete gas di un impianto di biometano sia pari al 30%, mentre il restante 70% sia posto a carico dei gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata;
- il gestore di rete individui e pubblici, anche nel proprio sito internet, le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti di produzione di biometano;
- sia eliminata dalla regolazione vigente la possibilità di realizzazione in proprio, da parte del produttore di biometano richiedente la connessione, degli impianti di rete necessari per la connessione alle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi del proprio impianto di produzione di biometano³;

in quanto alcune disposizioni normative previste dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 28/11, non già presenti nella regolazione vigente, potevano essere introdotte senza bisogno di ulteriori specifiche, né di una consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;

c) ribadito che, sulla base della regolazione vigente:

- i costi di rinforzo, adeguamento e sviluppo delle reti del gas naturale nonché di realizzazione delle cabine REMI bidirezionali o di infrastrutture di interconnessione tra reti di distribuzione del gas naturale determinati in esito alla procedura di individuazione della soluzione tecnica di connessione ottimale per il sistema di cui al punto 2. della deliberazione

dalla tariffa per l'uso della rete); prevedendo che il produttore possa richiedere di rateizzare su un orizzonte ventennale il pagamento del contributo di connessione e che, qualora successivamente alla richiesta, entro un termine di dieci anni, alcune porzioni di impianti di rete per la connessione cambino destinazione (nel senso che siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti), il gestore di rete debba retrocedere pro-quota, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti, i contributi precedentemente riscossi (con l'effetto di operare una ripartizione dei costi infrastrutturali tra i soggetti che ne beneficiano);

- e) prevedendo procedure sostitutive in caso di inerzia del gestore, nonché procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete;
3. stabiliscono che, nel caso di immissioni nella rete di trasporto, le tariffe per l'uso della rete siano determinate sulla base delle stesse condizioni applicate alle immissioni da produzioni nazionali di gas; mentre, non prevedono alcun corrispettivo di distribuzione nel caso di immissioni nelle reti di distribuzione.

³ La sostituzione in toto dell'articolo 20 del decreto legislativo 28/11 – a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 933, della legge 199/25 – infatti, ha, tra l'altro, comportato che non sia più prevista la possibilità (esistente fino al 31 dicembre 2025) che i produttori di biometano richiedano la realizzazione in proprio degli impianti di rete necessari per la connessione del proprio impianto di produzione di biometano.

- 131/2024/R/gas devono essere posti in capo alle imprese distributrici competenti;
- nell'ambito della procedura di connessione, ai fini dell'identificazione della soluzione di connessione più efficiente, devono essere valutate anche eventuali soluzioni che prevedano la realizzazione di gasdotti di interconnessione tra imprese distributrici confinanti site in prossimità dell'impianto di produzione di biometano oggetto della richiesta di connessione e che a tal fine Snam debba dare evidenza all'impresa distributtrice competente (impresa distributtrice nel cui ambito di competenza sorgerà l'impianto di produzione di biometano oggetto della richiesta di connessione) della presenza di altre reti con potenziale capacità di immissione;
- d) avviato un procedimento, da concludere entro il 31 dicembre 2026, al fine di:
- i. implementare le rimanenti disposizioni normative previste dall'articolo 1, comma 933, della legge 199/25 non già disciplinate dalla regolazione vigente. In particolare, occorre:
 - determinare le modalità di riconoscimento del 100% dei costi di investimento (CAPEX) e dei costi di gestione e manutenzione (OPEX) relativi all'attività di compressione del biometano e ai sistemi di misura, coerentemente con quanto sarà previsto dal successivo punto ii.;
 - valutare se l'assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità attualmente vigente consenta di minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, al fine di individuare eventuali innovazioni regolatorie;
 - definire le misure necessarie affinché i costi di connessione allocati alla collettività per effetto delle nuove disposizioni normative trovino copertura su base nazionale;
 - ii. effettuare un intervento ricognitivo funzionale a verificare se e quali elementi insiti nella regolazione vigente e richiamati dall'articolo 1, comma 933, della legge 199/25 necessitino di eventuali efficientamenti.
- 1.4 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità illustra i propri orientamenti per la revisione e l'aggiornamento della disciplina relativa alla connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale in aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 28/11 come novellato dall'articolo 1, comma 933, della legge 199/25, in relazione a quanto indicato al precedente punto 1.3, lettera d).
- 1.5 Il presente documento per la consultazione è di seguito così strutturato:
- a) nella Parte I si analizzano i costi di connessione al fine di valutare quali di essi possono essere associati esclusivamente alla connessione degli impianti di produzione di biometano e quali invece no così da individuare i costi che secondo l'Autorità dovrebbero essere allocati alla collettività su base nazionale

in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, lettera m), del decreto legislativo 28/11 come modificato dalla legge 199/25 (punto 1.3, lettera d), numero 1., terzo alinea) e definire/chiarire le modalità di riconoscimento e allocazione dei suddetti costi. In tale contesto, in relazione ai costi dei sistemi di misura e controllo della qualità del biometano e dei sistemi di compressione del biometano per l'immissione nella rete gas, al fine di ottemperare alle previsioni dell'articolo 20, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 28/11, le rispettive modalità di riconoscimento e allocazione sono analizzate previa una preliminare valutazione su eventuali innovazioni dell'attuale assetto regolatorio inerente alle suddette attività che consentano di minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (punto 1.3, lettera d), numero 1., secondo alinea);

- b) nella Parte 2 si introducono i primi elementi per avviare una ricognizione che mira a verificare se e quali aspetti della regolazione vigente in materia di connessioni degli impianti di biometano alla rete gas necessitano di eventuali interventi di efficientamento.

PARTE I

Orientamenti in merito alle modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi di investimento e di gestione e manutenzione delle reti gas esclusivamente imputabili alla connessione degli impianti di produzione di biometano

Premessa

- 2.1 Come già evidenziato nel Capitolo introduttivo del presente documento per la consultazione, la legge 199/25 nel ridefinire le modalità di allocazione dei costi di connessione alla rete gas degli impianti di produzione di biometano prevede che:
- a) i costi di sviluppo e adeguamento della rete gas (intesi come costi di investimento e costi operativi), ivi inclusi i costi relativi alle cabine bi-REMI e alle eventuali interconnessioni tra reti siano posti a carico dei gestori di rete;
 - b) i costi di investimento relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione siano posti per il 70% a carico dei gestori di rete e per il 30% a carico dei produttori;
 - c) il 100% dei costi relativi ai sistemi di misura e di compressione (intesi come costi di investimento e costi operativi di esercizio e manutenzione) siano posti a carico dei gestori di rete valutando, in tale contesto, se l'assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità attualmente vigente consenta di minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale ovvero sia necessario introdurre eventuali innovazioni regolatorie;
 - d) i costi di connessione allocati alla collettività per effetto delle nuove disposizioni normative (cioè i costi che le disposizioni di legge prevedono siano sostenuti dai gestori di rete e conseguentemente ad essi riconosciuti dall'Autorità mediante la regolazione tariffaria, ivi incluse le componenti tariffarie addizionali a copertura degli oneri generali di sistema) trovino copertura su base nazionale, cioè siano allocati agli utenti tramite corrispettivi uniformi a livello nazionale.
- 2.2 Pertanto, al fine di attuare quanto richiamato al paragrafo 2.1 è necessario:
- dapprima individuare quali, tra i costi che il sistema gas sostiene per effetto della connessione alla rete di un impianto di produzione di biometano, siano esclusivamente imputabili alla già menzionata connessione e quali, invece, rientrino in uno sviluppo di rete che è a vantaggio di tutti gli utenti e non solo dei produttori di biometano, in modo tale da applicare solo ai primi le previsioni di cui al paragrafo 2.1, lettera d);
 - successivamente, individuare le modalità di riconoscimento e di copertura dei suddetti costi tramite meccanismi che permettano che essi siano allocati alla collettività in modo uniforme su base nazionale.

Individuazione dei costi di investimento, esercizio e manutenzione imputabili esclusivamente alla connessione di impianti di produzione di biometano

- 2.3 In generale la connessione alla rete gas, sia essa la rete di trasporto ovvero la rete di distribuzione, di un impianto di produzione di biometano comporta interventi sulle reti gas scomponibili nei seguenti elementi:
- a) interventi sulla rete esistente al fine di adeguarla e/o potenziarla per poter accogliere il biometano da immettere;
 - b) realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
 - c) realizzazione di elementi impiantistici a valle dell'impianto di connessione alla rete.

Interventi sulla rete esistente

- 2.4 Nell'ambito degli interventi sulla rete esistente al fine di adeguarla e/o potenziarla per poter accogliere il biometano da immettere possiamo distinguere:
- a) gli interventi di sviluppo tramite la sostituzione di tubazioni esistenti con tubazioni aventi una portata maggiore ovvero la realizzazione di nuove interconnessioni con altre reti ovvero interventi che incrementino le pressioni di esercizio dei gasdotti esistenti;
 - b) la realizzazione di impianti di *reverse flow* che permettono di incrementare la capacità della rete gas a cui è connesso l'impianto di biometano mediante la re-immissione del gas in eccesso sulla rete gas a monte (generalmente la rete di trasporto nazionale).
- 2.5 In merito agli interventi di cui al paragrafo 2.4, lettera a), si ritiene che non sia corretto ritenerli strettamente connessi alle sole esigenze della produzione di biometano, ma che, invece, rispondano a finalità più generali e come tali rientrino in uno sviluppo di rete che è a vantaggio di tutti gli utenti e non solo dei produttori di biometano.
- 2.6 In merito agli interventi connessi alla realizzazione degli impianti di *reverse flow* di cui al paragrafo 2.4, lettera b), invece, si ritiene che essi siano connessi esclusivamente alle esigenze della produzione da biometano e che, come tali, qualora individuati in esito alla procedura di individuazione della soluzione di connessione ottimale per il sistema di cui al punto 2. della deliberazione 131/2024/R/gas, come infrastrutture strumentali alla connessione di impianti di biometano, debbano essere assoggettati alle disposizioni di legge richiamate al paragrafo 2.1, lettera d), con costi in prima istanza posti in capo ai gestori di rete e ad essi riconosciuti dall'Autorità tramite meccanismi tariffari basati su corrispettivi uniformi a livello nazionale che, come previsto dalla legge, allochino alla collettività, su base nazionale, i suddetti costi.
- 2.7 In merito agli interventi di cui al paragrafo 2.6 è opportuno, però, precisare che, in caso di realizzazione di una nuova cabina REMI bi-direzionale, siano da ricomprendere nella fattispecie di cui al paragrafo 2.4, lettera b), esclusivamente le parti delle cabine bi-REMI afferenti al *reverse flow*, mentre la parte di impianto

funzionale a garantire il transito del gas dalla rete di trasporto verso la rete di distribuzione sia da collocare fra gli interventi di cui al paragrafo 2.4, lettera a).

Impianto di connessione alla rete

- 2.8 Ai fini del presente provvedimento e più in generale della regolazione dell'Autorità, si definisce l'impianto di connessione alla rete come *“il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione e l'impianto di odorizzazione”* (articolo 1, comma 1.1, quarto alinea, dell'Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas).
- 2.9 Nell'impianto di connessione alla rete, pertanto, possono essere individuati:
- a) il complesso di tubazioni per il collegamento alla rete esistente con relativi dispositivi ed elementi accessori;
 - b) l'impianto di ricezione e immissione (di seguito chiamato anche sezione di ricezione e immissione - SRI), cioè il complesso di apparati che comprende le seguenti sezioni funzionali:
 - intercettazione anche da remoto dell'immissione in rete per condizioni di non conformità del prodotto;
 - controllo della pressione per l'immissione in rete;
 - odorizzazione del biometano per l'immissione nelle reti di distribuzione del gas.
- 2.10 Si ritiene che il complesso di elementi rientranti nell'impianto di connessione alla rete di cui al paragrafo 2.9 sia connesso esclusivamente alle esigenze della produzione da biometano e che, quindi, la quota dei relativi costi che la legge 199/25 dispone di imputare ai gestori di rete (70%) debba essere assoggettata alle disposizioni di legge richiamate al paragrafo 2.1, lettera d), ossia costi sostenuti dai gestori di rete e riconosciuti mediante specifiche disposizioni di regolazione tariffaria finalizzate all'allocazione uniforme su base nazionale.

Elementi impiantistici a valle dell'impianto di connessione alla rete

- 2.11 Come già evidenziato al paragrafo 2.3, lettera c), tra gli elementi impiantistici presenti a valle dell'impianto di connessione alla rete sono identificabili:
- a) l'impianto di produzione di biometano (di seguito chiamato anche sezione di produzione - SPR), cioè l'insieme dei sistemi impiantistici in cui avviene il trattamento dei substrati (effluenti zootecnici, colture dedicate e rifiuti organici urbani o agroindustriali) per la produzione di biogas tramite digestione/fermentazione anaerobica e il successivo *upgrading* per trasformarlo in biometano;

- b) l'impianto di purificazione o di *upgrading* (di seguito chiamato anche sezione di purificazione - SPU), cioè l'insieme dei sistemi impiantistici in cui avviene il trattamento di purificazione del biogas per ottenere il biometano;
- c) l'impianto di consegna e misura (di seguito chiamato anche sezione di consegna e misura - SCM), cioè l'insieme dei sistemi impiantistici su cui avvengono le transazioni economiche riferite all'immissione di biometano in rete e sul quale a tale scopo sono misurati i volumi, le portate ed il contenuto energetico immesso nelle reti dai produttori. L'impianto di consegna e misura comprende le seguenti sezioni funzionali:
 - controllo di qualità del biometano e gestione del biometano fuori specifica;
 - misurazione delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del biometano;
 - misura del contenuto energetico, dei volumi e delle portate di biometano consegnate (con finalità fiscale/commerciale)⁴;
- d) l'eventuale impianto di compressione (di seguito chiamato anche sezione di compressione – SC), cioè il complesso di elementi funzionali a comprimere il biometano per aumentarne la pressione al fine di poterlo immettere nella rete di distribuzione o di trasporto gas. Di solito il biometano è reso disponibile in uscita dall'impianto di purificazione ad una pressione compresa tra i 9 e i 15 bar, generalmente adeguata per l'immissione nelle reti di distribuzione (eventualmente è necessaria una espansione per le reti con pressioni di esercizio inferiori), mentre la suddetta pressione non è adeguata per l'immissione nelle reti di trasporto (esercite tra i 25 e i 75 bar). Generalmente, quindi, l'impianto di compressione si rinviene negli impianti di biometano connessi alla rete di trasporto, raramente in quelli connessi alle reti di distribuzione.

2.12 Ai fini del presente documento rilevano, in quanto oggetto delle previsioni della legge 199/25, l'impianto di consegna e misura e l'eventuale impianto di compressione, rispetto ai quali la suddetta legge dispone anche di valutare se eventuali innovazioni regolatorie rispetto all'attuale assetto delle suddette attività consentano di minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (punto 1.3, lettera d), numero 1., secondo alinea).

⁴ Il sistema o impianto di misura in esso inserito è definito come il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

- a. le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
- b. il misuratore dei volumi di gas;
- c. il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
- d. i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*).

- 2.13 Si ritiene che il complesso di elementi a valle del punto di immissione di cui al paragrafo 2.11 sia connesso esclusivamente alle esigenze della produzione da biometano e che, conseguentemente, i costi relativi all'impianto di consegna e misura e all'eventuale impianto di compressione (costi che ai sensi della regolazione vigente sono a carico del produttore di biometano e che secondo le disposizioni della legge 199/25 devono essere imputati al 100% ai gestori di rete), debbano essere assoggettati alle disposizioni di legge richiamate al paragrafo 2.1, lettera d), ossia costi sostenuti dai gestori di rete e riconosciuti mediante specifiche disposizioni di regolazione tariffaria finalizzate all'allocazione uniforme su base nazionale.

- S.1. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di individuazione dei costi imputabili esclusivamente alla connessione di impianti di produzione di biometano? Se no, perché?*
- S.2. *Si ritiene debbano essere presi in considerazioni ulteriori elementi? Quali?*

Modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi di investimento e di gestione e manutenzione delle reti gas, diversi dai costi di misura e controllo della qualità e di compressione, imputabili esclusivamente alla connessione degli impianti di produzione di biometano

Interventi sulla rete esistente

- 2.14 In merito agli interventi di cui al paragrafo 2.4, lettera a), rientrando essi tra gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete a vantaggio di tutti gli utenti e non solo dei produttori di biometano, si ritiene che possano continuare ad essere gestiti nell'ambito del meccanismo generale di riconoscimento tariffario dei costi di investimento e di gestione delle reti senza una specifica contabilità funzionale a soddisfare il criterio di allocazione su base nazionale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera d). In merito ad essi, quindi, non si ritiene opportuno prevedere ulteriori specificazioni o innovazioni rispetto alla regolazione vigente.
- 2.15 In merito agli interventi connessi alla realizzazione degli impianti di *reverse flow* di cui al paragrafo 2.4, lettera b), e ferme restando le considerazioni di cui al paragrafo 2.7, invece, rientrando essi tra gli interventi connessi esclusivamente alle esigenze della produzione, si ritiene che debbano essere assoggettati alle disposizioni di legge richiamate al paragrafo 2.1, lettera d), con costi in prima istanza posti in capo ai gestori di rete e ad essi riconosciuti dall'Autorità tramite meccanismi tariffari basati su corrispettivi uniformi a livello nazionale al fine di allocare alla collettività, su base nazionale, i suddetti costi.
- 2.16 A tal fine è necessario effettuare una prima distinzione fra i costi di investimento per la realizzazione degli impianti di *reverse flow* e i relativi costi di gestione ed esercizio.

- 2.17 In relazione ai costi di investimento sostenuti dai gestori di rete per la realizzazione degli impianti di *reverse flow* è orientamento dell'Autorità prevedere che:
- a) essi siano riconosciuti nell'ambito delle tariffe di rete ai gestori di rete che ne hanno effettivamente sostenuto i costi, mediante l'introduzione di specifici cespiti funzionali a tenere separati i suddetti investimenti dagli altri investimenti in modo tale da poterne valorizzare correttamente le specificità, qualora presenti, rispetto agli altri cespiti già presenti in RAB e, allo stesso tempo, permettere di poter attuare le previsioni della legge 199/25 in relazione alla loro allocazione su base nazionale e non a livello di singolo ambito;
 - b) analizzare gli aspetti implementativi di dettaglio dei principi di cui alla lettera a) nell'ambito del procedimento di revisione dei criteri tariffari della distribuzione e del trasporto gas per il sesto periodo di regolazione (decorrenza 1° gennaio 2028), e in tale sede valutare misure di raccordo per i costi relativi agli anni 2026 e 2027.
- 2.18 In relazione ai costi sostenuti dai gestori di rete per la gestione e l'esercizio degli impianti di *reverse flow*, invece, si ritiene opportuno effettuare una distinzione fra i costi operativi connessi al funzionamento dei compressori e gli altri costi di gestione ed esercizio. In particolare:
- a) in relazione ai costi operativi connessi al funzionamento dei compressori degli impianti di *reverse flow*, si ritiene opportuno prevedere che essi siano riconosciuti, nell'ambito delle tariffe di rete, ai gestori di rete che ne hanno effettivamente sostenuto i costi, introducendo disposizioni che permettano di poterli distinguere contabilmente dagli altri costi operativi, anche al fine di poter attuare le previsioni della legge 199/25 relative alla necessità di allocare questi costi alla collettività su base nazionale. In coerenza con quanto previsto al paragrafo 2.17, si rimanda al procedimento di revisione dei criteri tariffari della distribuzione e del trasporto gas per il sesto periodo di regolazione per la trattazione di dettaglio sulle modalità e i meccanismi di riconoscimento, nonché per le misure di raccordo relative ai costi relativi agli anni 2026 e 2027;
 - b) in relazione agli altri costi di gestione ed esercizio degli impianti di *reverse flow*, invece, si ritiene più opportuno, anche in una logica di semplificazione, che essi siano riconosciuti nell'ambito delle tariffe di rete secondo le disposizioni della regolazione generale vigente senza differenziarli dagli altri costi operativi in quanto appare complesso individuare quali tra i costi di gestione ed esercizio di una cabina bi-REMI siano associabili al solo impianto di *reverse flow*.

Impianto di connessione alla rete

- 2.19 In merito ai costi che il gestore di rete sostiene per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di connessione alla rete, si ritiene che:
- a) la quota dei costi di investimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 28/11, come modificato dalla legge 199/25, debba essere imputata ai gestori di rete (70%) e debba essere riconosciuta, nell'ambito delle tariffe di rete, ai gestori di rete che ne hanno effettivamente sostenuto i costi,

mediante l'introduzione di specifici cespiti funzionali a tenere separati i suddetti investimenti dagli altri investimenti in allacciamenti, così da poter attuare le previsioni della legge 199/25 in relazione alla loro allocazione su base nazionale e non a livello di singolo ambito; in particolare, i costi di investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete sarebbero sostenuti interamente dal gestore di rete, che riceverebbe dal produttore un contributo in conto capitale a copertura del 30% del suddetto costo di investimento; al riguardo, si ritiene comunque opportuno, in coerenza con quanto proposto al paragrafo 2.17, analizzarne gli aspetti implementativi di dettaglio nell'ambito del procedimento di revisione dei criteri tariffari della distribuzione e del trasporto gas per il sesto periodo di regolazione e, in tale sede, valutare misure di raccordo per i costi relativi agli anni 2026 e 2027;

- b) i costi di esercizio e manutenzione, per evitare di introdurre ulteriori complessità, siano riconosciuti secondo le disposizioni della regolazione generale vigente senza prevedere ulteriori specificazioni o innovazioni.

- S.3. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi di investimento e di gestione e manutenzione degli impianti di reverse flow e degli impianti di connessione alla rete posti a carico dei gestori di rete dalla legge 199/25? Se no, perché?*
- S.4. *Si ritiene debbano essere presi in considerazioni ulteriori elementi? Quali?*

Modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi di investimento e di gestione e manutenzione dei sistemi di misura e controllo della qualità e dei sistemi di compressione del biometano per la successiva immissione nella rete gas

- 2.20 Come già evidenziato al paragrafo 2.12, ai fini del presente documento per la consultazione, tra gli elementi impiantistici presenti a valle dell'impianto di connessione alla rete rilevano esclusivamente l'impianto di consegna e misura – SCM e l'eventuale impianto di compressione – SC. Per entrambi la legge 199/25 dispone che i relativi costi siano sostenuti dai gestori di rete e conseguentemente allocati alla collettività in maniera uniforme sul territorio nazionale. Con particolare riferimento ai sistemi di misura e di controllo della qualità del biometano la legge 199/25 dispone anche di valutare se eventuali innovazioni regolatorie rispetto all'attuale loro assetto consentano di minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (punto 1.3, lettera d), numero 1., secondo alinea).
- 2.21 Al riguardo si ritiene che la scelta della modalità più efficiente ed efficace per il riconoscimento dei costi di investimento e di gestione e manutenzione dei sistemi di misura e controllo della qualità e dei sistemi di compressione del biometano al soggetto che li sostiene, nonché la modalità con cui i suddetti costi sono poi allocati

alla collettività in maniera uniforme sul territorio nazionale, siano strettamente connesse all'individuazione dei soggetti che svolgono le diverse operazioni in cui si articolano l'attività di misura e controllo della qualità del biometano e l'attività di compressione del biometano per l'immissione nella rete gas e che le previsioni della legge 199/25 in materia di assetto dei sistemi di misura e controllo della qualità unite all'obiettivo di minimizzazione dei costi da socializzare e al mandato che la legge 481/95 attribuisce all'Autorità, comporti la necessità di estendere la valutazione sull'esistenza di un assetto più efficiente anche agli altri costi interamente socializzati (costi di compressione) e quindi di rivalutare la ripartizione delle responsabilità sia in relazione all'attività di misura, sia in relazione all'attività di compressione nell'ottica di garantire la minimizzazione dei costi e l'efficienza ed efficacia nello svolgimento delle suddette attività.

- 2.22 Pertanto, è di primaria importanza valutare dapprima se, in relazione alle suddette attività, sia opportuno o meno modificare l'assetto regolatorio oggi vigente al fine di poter introdurre modifiche e innovazioni regolatorie funzionali a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, e successivamente definire le modalità di riconoscimento e allocazione dei relativi costi.

Assetto regolatorio delle attività di misura e controllo della qualità del biometano e di compressione del biometano per l'immissione nella rete

- 2.23 Il quadro regolatorio vigente ricomprende nel perimetro dell'impianto di utenza (nella responsabilità del produttore) sia i sistemi di misura (e di controllo della qualità) del biometano⁵, sia le apparecchiature per la compressione del biometano fino alla pressione di consegna e l'eventuale stoccaggio di volumi non ricevibili dalle reti e conseguentemente:
- a) dispone che, nel caso di impianti di produzione di biometano con immissione diretta in rete, sia il produttore il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura (e di controllo della qualità) del biometano prodotto ai fini dell'immissione in rete, mentre il gestore della rete a cui l'impianto di produzione di biometano è connesso sia il soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete;
 - b) dispone che, nel caso di impianti di produzione di biometano con immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio, sia il gestore di rete il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura (e di controllo della qualità) nel punto di immissione, nonché della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete;

⁵ Fanno eccezione i casi in cui l'immissione in rete del biometano avviene tramite l'utilizzo di carri bombolai, come meglio chiarito al paragrafo 2.23, lettera b).

- c) non introduce alcuna disposizione in merito all'attività di compressione con l'effetto implicito di porre interamente sotto la responsabilità del produttore sia le attività connesse all'installazione e manutenzione dei sistemi di compressione, sia le attività connesse alla sua gestione e operatività.

2.24 Da una ricognizione tecnica preliminare effettuata, è emerso che:

- a) le configurazioni impiantistiche riscontrabili in campo, relative ai casi di impianti di biometano con immissione diretta in rete, nel rispecchiare il relativo schema di riferimento individuato nell'ambito della specifica tecnica "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" UNI/TS 11537, presentano, nei casi in cui è necessario comprimere il biometano per aumentarne la pressione al fine di poterlo immettere nella rete di distribuzione o di trasporto gas (situazione tipica per lo più nel caso di connessioni alle reti di trasporto), una sezione di compressione - SC da inserire tra la sezione di consegna e misura - SCM e la sezione di ricezione e immissione - SRI (si veda figura 1), rientrante, come da definizione introdotta al paragrafo 2.11, tra gli elementi impiantistici a valle dell'impianto di connessione alla rete;
- b) l'impianto o sezione di consegna e misura – SCM, rientrante, come da definizione introdotta al paragrafo 2.11, tra gli elementi impiantistici a valle dell'impianto di connessione alla rete, è di norma a cura e a carico del produttore, fatto salvo il caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio, caso in cui il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete, che realizza le opere secondo le norme tecniche vigenti e le prescrizioni e i requisiti indicati dal gestore di rete (a tal fine i relativi elaborati di progetto sono sottoposti alla verifica positiva del gestore di rete con conseguente rilascio del relativo nulla osta) e garantisce al personale del gestore di rete la possibilità di accedervi in qualsiasi momento ed in sicurezza;
- c) l'impianto o sezione di ricezione e immissione – SRI, rientrante, come da definizione introdotta al paragrafo 2.9, nell'impianto di connessione alla rete, è realizzato dal produttore ovvero dal gestore di rete (in base alla scelta indicata dal produttore nella richiesta di connessione)⁶. Qualora sia il produttore a realizzare l'impianto di ricezione e immissione, quest'ultimo è tenuto a redigerne il progetto e ad eseguire i lavori secondo gli standard tipologici e le specifiche tecniche indicate dal gestore di rete (a tal fine i relativi elaborati di progetto sono sottoposti alla verifica positiva del gestore di rete con conseguente rilascio del relativo nulla osta), nonché a cedere al gestore di rete,

⁶ Si noti che questa previsione appare tutt'ora compatibile con la regolazione vigente, infatti, sebbene con la deliberazione 67/2026/R/gas, in attuazione della legge 199/25, si sia proceduto ad abrogare la previsione regolatoria relativa al diritto del produttore di richiedere la realizzazione in proprio dell'impianto di connessione alla rete, nulla vieta al gestore di rete di poter prevedere che per alcune parti dell'impianto di rete, come nel caso di specie la sezione di ricezione e immissione, si possa lasciare al produttore la facoltà di realizzazione in proprio.

a titolo gratuito, la proprietà dell'impianto e la disponibilità e l'uso esclusivo del terreno su cui esso insiste. Qualora sia il gestore di rete a realizzare l'impianto di ricezione e immissione, il produttore si impegna a garantire al gestore di rete, a titolo gratuito, la disponibilità e l'uso esclusivo del terreno su cui insisterà il suddetto impianto.

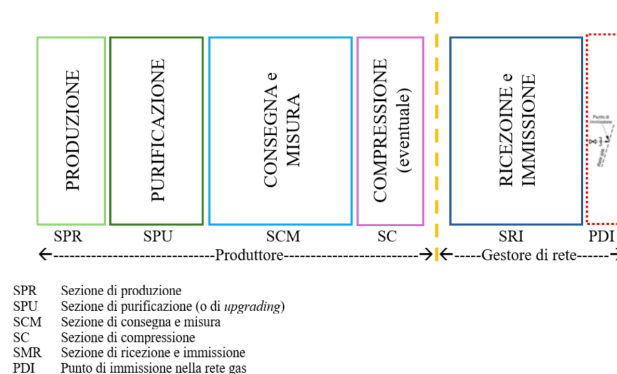


Figura 1: schema di riferimento impianto di biometano con immissione diretta derivabile dagli schemi tecnici di cui alla norma UNI/TS 11537

- 2.25 Inoltre, dalla ricognizione effettuata anche mediante analisi delle linee guida per la connessione di impianti a biometano, degli schemi di regolamento di connessione ed esercizio elaborati da diversi gestori di rete e degli schemi tecnici di riferimento di cui alla norma UNI/TS 11537, emerge la possibilità di riscontrare nell'ambito degli apparati che il gestore di rete prevede debbano essere inseriti obbligatoriamente nella sezione di ricezione e immissione e nella sezione di consegna e misura alcune ridondanze e duplicazioni.
- 2.26 Partendo dall'attività di compressione, da una prima analisi, si ritiene che essa sia un'attività fortemente vincolata all'esercizio dell'impianto sia perché un malfunzionamento del compressore comporterebbe l'impossibilità di immettere il biometano in rete, sia perché nella stragrande maggioranza dei casi i compressori sono alimentati con energia elettrica autoprodotta tramite un cogeneratore alimentato dal biogas prodotto in loco; conseguentemente si ritiene più efficiente lasciare questa attività nel perimetro di responsabilità del produttore limitandosi ad individuare dei meccanismi di riconoscimento dei costi di investimento e dei costi operativi associati alla compressione e sostenuti in prima battuta dal produttore.
- 2.27 Spostando l'attenzione all'attività di misura e fermo restando quanto espresso al paragrafo 2.26, nel caso di impianto con immissione diretta nella rete gas, le ipotesi regolatorie da analizzare in tema di assetto sono due:
- OPZ 1.** mantenere l'attuale assetto dell'attività di misura e di compressione e prevedere che al produttore vengano riconosciuti i costi relativi ai sistemi di misura e di controllo della qualità del biometano e i costi di compressione;

OPZ 2. modificare l'attuale assetto dell'attività di misura ponendo in capo al gestore della rete cui l'impianto è connesso **anche la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.**

- 2.28 In relazione alle casistiche afferenti agli impianti con immissione tramite utilizzo di carro bombolaio, invece, si ritiene opportuno rimandare la trattazione ad uno specifico e successivo documento per la consultazione.
- 2.29 Da una prima analisi l'OPZ 2, rispetto all'OPZ 1, potrebbe comportare i seguenti vantaggi:
- unificare la gestione dell'intera attività di misura e controllo qualità con indubbi vantaggi nella sua gestione;
 - nel caso di connessioni alla rete di distribuzione, non essendoci la sezione di compressione, poter ricomprendere in un unico cabinato integrato, nella responsabilità del gestore di rete, le sezioni di consegna e misura e di ricezione e immissione con maggiore possibilità di standardizzazione degli impianti, di riduzione dei relativi costi, di eliminazione di possibili ridondanze e duplicazioni, di velocizzazione dei tempi di realizzazione e installazione delle suddette sezioni e conseguente possibile riduzione delle tempistiche di connessione.
- 2.30 Nei casi di impianto con immissione diretta nella rete di trasporto, per effetto della necessaria presenza di una sezione di compressione e della mancanza dell'impianto di odorizzazione, non appare chiaro se il vantaggio individuato nel caso della connessione alla rete di distribuzione venga meno e se sia comunque possibile eliminare eventuali duplicazioni e ridondanze.

- S.5. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di assetto dell'attività di compressione? Se no, perché?*
- S.6. *Esistono ridondanze e/o duplicazioni di apparecchiature fra la sezione di consegna e misura e la sezione di ricezione e immissione? Quali di esse si riscontrano nei casi di connessione alla rete di distribuzione e quali nei casi di connessione alla rete di trasporto?*
- S.7. *Quali ridondanze e/o duplicazioni potrebbero essere eliminate nell'ambito dell'OPZ 1? Quali necessitano di implementare necessariamente l'OPZ 2?*
- S.8. *Quali ulteriori effetti, differenziando fra quelli positivi e quelli negativi, comporta l'implementazione dell'OPZ 2? Evidenziare al riguardo quali sono riscontrabili in caso di connessione alla rete di distribuzione e quali nei casi di connessione alla rete di trasporto.*
- S.9. *Quali ulteriori elementi dovrebbero essere presi in considerazione?*
- S.10. *Quale fra le due opzioni prospettate in materia di assetto dell'attività di misura si ritiene più efficiente da implementare? Perché?*

Modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi dei sistemi di misura e controllo della qualità del biometano e dei costi di compressione

- 2.31 Indipendentemente da eventuali modifiche nell'assetto delle attività di misura e di compressione, si ritiene che i costi connessi alla realizzazione delle opere civili degli impianti di consegna e misura - SCM, di compressione - SC e di ricezione e immissione – SRI, debbano continuare a rimanere interamente a carico del produttore.
- 2.32 Per quanto riguarda i costi connessi all'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di misura e di controllo della qualità del biometano si ritiene che:
- a) nel caso in cui la suddetta attività sia posta in capo al gestore di rete, i predetti costi debbano essere riconosciuti nell'ambito delle tariffe di rete ai gestori di rete che li hanno sostenuti, con meccanismi che permettano di rispettare le previsioni della legge 199/25 in relazione alla loro allocazione alla collettività su base nazionale. In tal caso, quindi si ritiene opportuno, in coerenza con quanto proposto al paragrafo 2.17, analizzarne gli aspetti implementativi di dettaglio nell'ambito del procedimento di revisione dei criteri tariffari della distribuzione e del trasporto gas per il sesto periodo di regolazione e in tale sede valutare misure di raccordo per i costi relativi agli anni 2026 e 2027;
 - b) nel caso in cui la suddetta attività resti nella responsabilità del produttore, i predetti costi debbano essere riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) al produttore da biometano (senza l'intermediazione del gestore di rete) mediante l'erogazione di un contributo forfettario definito dall'Autorità. Il suddetto contributo potrebbe essere erogato una tantum, a seguito del completamento della procedura di connessione ed entrata in esercizio dell'impianto, ovvero mensilmente per l'intera vita utile dell'impianto.
- 2.33 I costi di compressione si ritiene che debbano essere riconosciuti dal GSE direttamente al produttore da biometano (senza l'intermediazione del gestore di rete) mediante la corresponsione di:
- a) un contributo forfettario definito dall'Autorità, a copertura delle spese di investimento sostenute dal produttore per l'acquisto dei sistemi di compressione. Il suddetto contributo potrebbe essere erogato una tantum, a seguito del completamento della procedura di connessione ed entrata in esercizio dell'impianto, ovvero mensilmente per l'intera vita utile dell'impianto;
 - b) un contributo forfettario mensile, definito dall'Autorità, a copertura delle spese operative sostenute dal produttore per l'esercizio dei sistemi di compressione sulla base di parametri di esercizio e funzionamento, nonché di elementi riferiti alle tecnologie di compressione più efficienti. che permettano di ricostruire l'effettivo funzionamento del compressore.
- 2.34 Si ritiene, infine, che i costi sostenuti dal GSE per le attività di cui ai paragrafi 2.32, lettera b), e 2.33 debbano essere ad esso riconosciuti mediante l'utilizzo del "Fondo

per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 75 della RTDG (Testo unico per la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas).

- S.11. *Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in materia di modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi dei sistemi di misura e controllo della qualità del biometano e dei costi di compressione? Se no, perché?*
- S.12. *Quali tra le soluzioni prospettate si ritiene preferibile? Motivare la risposta.*
- S.13. *Quali sono i parametri principali (taglia dell’impianto, capacità di immissione dell’impianto, pressione di esercizio della rete gas, etc) che influenzano i costi dei sistemi di misura e dei compressori da dover considerare al fine di definire i contributi forfettari? Si richiede al riguardo di fornire elementi di costo utili a quantificare i suddetti corrispettivi.*
- S.14. *Quali ulteriori previsioni si ritiene necessario introdurre?*

Decorrenza dell’applicazione delle disposizioni in materia di assetto delle attività di misura e compressione e di riconoscimento dei relativi costi

- 2.35 In relazione alle tempistiche di decorrenza dell’applicazione delle disposizioni in materia di assetto delle attività di misura e compressione e di riconoscimento dei relativi costi, si ritiene opportuno separare:
- a) la data in cui è maturato il diritto a poter usufruire delle previsioni della legge 199/25 in materia di costi dei sistemi di misura e di compressione;
 - b) dal momento a valle del quale si attiverà il riconoscimento economico dei costi sostenuti per le attività di misura e compressione.
- 2.36 In particolare, si ritiene che:
- a) il diritto del produttore a poter usufruire delle previsioni della legge 199/25 in materia di costi dei sistemi di misura e di compressione si applichi, in analogia a quanto disposto con la deliberazione 67/2026/R/gas, a tutte le richieste di connessione presentate, ai sensi del comma 7.1 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano, a decorrere dal 11 marzo 2026;
 - b) il riconoscimento economico dei costi sostenuti non possa avvenire prima di aver concluso il percorso di completamento del quadro regolatorio in materia di definizione delle modalità di riconoscimento e di allocazione dei costi dei sistemi di misura e controllo della qualità del biometano e dei costi di compressione.
- 2.37 Pertanto, nelle more del completamento del quadro regolatorio in materia, ai produttori che hanno presentato richiesta di connessione successivamente al 11 marzo 2026 e che avranno sostenuto i costi connessi all’installazione e manutenzione dei sistemi di misura e qualità del biometano nonché i costi connessi all’attività di compressione, prima del completamento del suddetto quadro regolatorio, verranno riconosciuti i suddetti costi con le modalità di cui al paragrafo

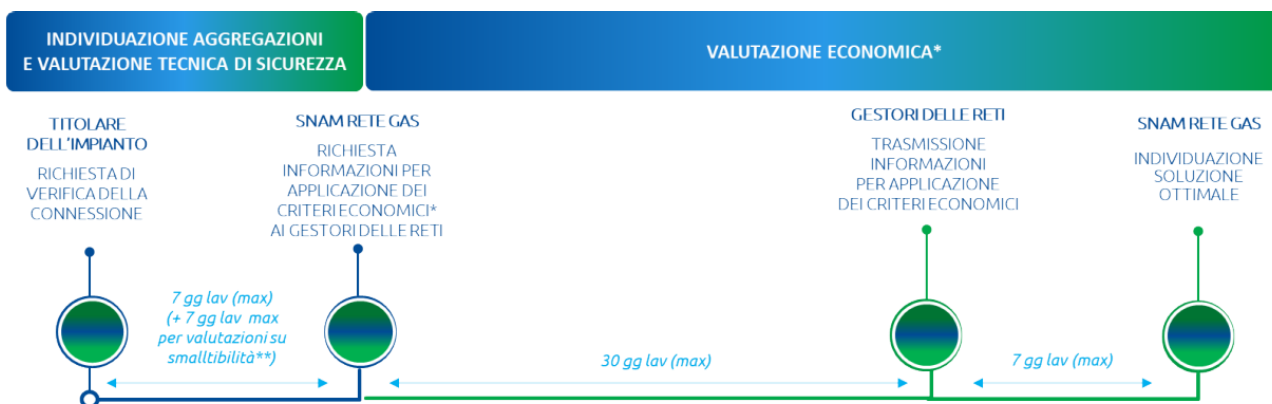
2.33, lettera b), e al paragrafo 2.34 e entro i termini di cui al paragrafo 2.36, lettera b).

- S.15. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di modalità di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in materia di assetto delle attività di misura e compressione e di riconoscimento dei relativi costi? Se no, perché?*
- S.16. Qualora in esito al procedimento avviato con la deliberazione 67/2026/R/eel si dovesse prevedere che sia il gestore di rete il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura e di controllo della qualità del biometano si ritiene possibile ipotizzare che nei casi di cui al paragrafo 2.37, il gestore di rete acquisisca, a titolo gratuito, i suddetti sistemi e ne diventi responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione (previa erogazione al produttore del contributo forfettario di cui al paragrafo 2.37)? Motivare la risposta.*
- S.17. Quale altra soluzione si ritiene preferibile? Motivare la risposta.*

PARTE II

Primi elementi di ricognizione per valutare gli aspetti della regolazione vigente in materia di connessioni degli impianti di biometano alla rete gas che necessitano di eventuali interventi di efficientamento.

- 3.1 La presente Parte del documento per la consultazione sintetizza le Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti e avvia un processo di ricognizione in relazione allo stato dell'arte in materia di applicazione delle medesime Direttive e agli aspetti della regolazione vigente che necessitano di eventuali interventi di efficientamento.
- 3.2 Ai sensi del comma 7.1 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti, i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione degli impianti di biometano prevedono il rispetto dell'identificazione delle seguenti fasi:
- a) presentazione della richiesta di verifica a Snam per l'individuazione della localizzazione del punto di connessione alla rete (di trasporto o di distribuzione) con riferimento all'individuazione della soluzione tecnico-economica ottimale, definita applicando i criteri previsti dall'articolo 3 della deliberazione 220/2023/R/gas;
 - b) comunicazione da parte di Snam al soggetto richiedente degli esiti della verifica di cui alla precedente lettera a) e del gestore di rete (di trasporto o di distribuzione) che seguirà le fasi successive della richiesta di connessione;
 - c) presentazione della richiesta di connessione e preventivo al gestore di cui alla precedente lettera b), con versamento della cauzione a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente;
 - d) comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e del preventivo, con individuazione del punto di immissione;
 - e) accettazione del preventivo con rilascio della garanzia a copertura delle spese di realizzazione della connessione;
 - f) realizzazione della connessione.
- 3.3 La Figura 1 descrive le diverse attività e le corrispondenti tempistiche relative alla presentazione della richiesta di verifica a Snam e allo svolgimento della procedura finalizzata all'individuazione della soluzione tecnico-economica ottimale (precedente lettera a)) di connessione alla rete gas (localizzazione del punto di connessione alla rete di trasporto o di distribuzione).

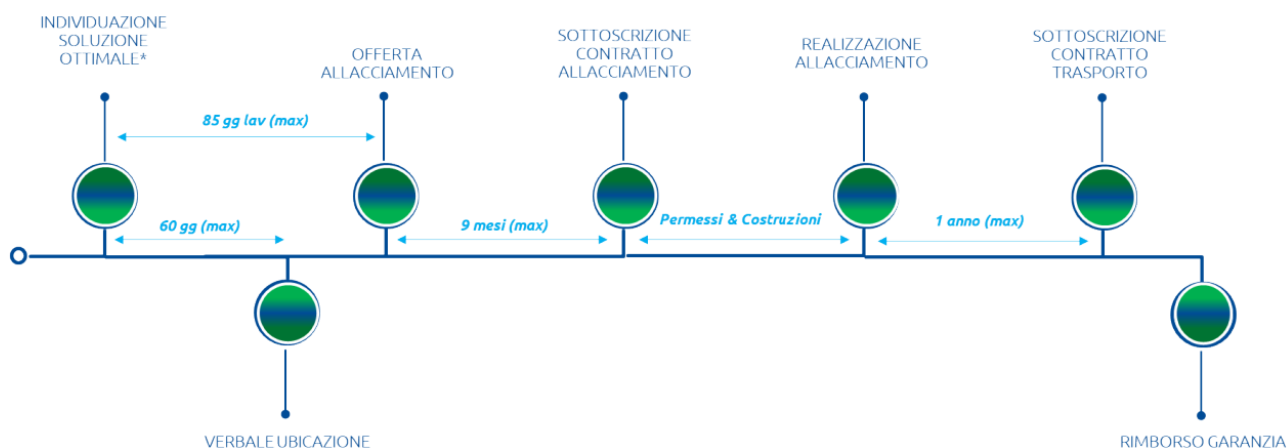


* Nel caso in cui sia stato possibile individuare la soluzione ottimale in applicazione dei criteri tecnici di sicurezza, la valutazione economica non è necessaria
 ** Effettuate nel caso in cui la smaltibilità della produzione di biometano sia garantita solo parzialmente dalla rete di distribuzione

Figura 2: schema delle fasi in cui si articola la procedura Snam di individuazione della soluzione tecnico-economica ottimale di connessione alla rete gas

- 3.4 A seguito dell'individuazione, da parte di Snam, della soluzione ottimale per la singola richiesta di connessione dell'impianto di biometano, Snam ne dà comunicazione al richiedente la connessione, indicando anche il gestore di rete (di trasporto o di distribuzione) che seguirà le fasi successive della richiesta di connessione.
- 3.5 A seguito del ricevimento della comunicazione da parte di Snam, il richiedente la connessione (il produttore di biometano ovvero il futuro utente della rete), per ogni singolo impianto di biometano, presenta la richiesta di connessione al gestore di rete (di trasporto o di distribuzione) indicato da Snam. La richiesta di connessione dell'impianto di biometano deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 8 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti. Nella richiesta di connessione dell'impianto di biometano il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
- 3.6 A seguito della richiesta di connessione dell'impianto di biometano, il gestore di rete, entro 85 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità e:
 - a) in caso di inammissibilità, il gestore di rete ne dà motivazione scritta;
 - b) in casi di ammissibilità, il gestore di rete allega il preventivo contenente i dati le informazioni previsti dal comma 9.2 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti, ivi compreso l'importo complessivo richiesto per la realizzazione della connessione e il cronoprogramma per la realizzazione della connessione e i relativi tempi per la realizzazione della connessione.

- 3.7 A seguito del ricevimento del preventivo, il richiedente lo accetta secondo le modalità previste dal gestore di rete, presenta la garanzia a copertura delle spese previste per la realizzazione della connessione e versa il contributo secondo le modalità previste.
- 3.8 Ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla connessione da parte del richiedente, le Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti prevedono:
- c) all'articolo 11, che il richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al gestore di rete, possa gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
 - d) all'articolo 12, che il richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il gestore di rete che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi.
- 3.9 La Figura 3 descrive le diverse attività e le corrispondenti tempistiche relative all'iter di connessione a seguito dell'individuazione della soluzione tecnico-economica ottimale e del gestore di rete (di trasporto o di distribuzione) nel caso sia Snam ad occuparsi della connessione dell'impianto di biometano alla propria rete del gas naturale.



* L'operatore selezionato provvederà a chiedere al Richiedente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta di allacciamento.

Figura 3

- 3.10 Inoltre, le Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti all'articolo 27 disciplinano gli indennizzi automatici in caso di ritardo del gestore di rete. In particolare:

- a) il comma 27.1 prevede che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga entro 85 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di connessione, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il medesimo ritardo sia superiore a 60 giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi comprese le procedure sostitutive disciplinate dall'articolo 28 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti;
- b) il comma 27.2 prevede che, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti nel preventivo, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro al giorno e il 5% dell'importo complessivo richiesto per la realizzazione della connessione indicato nel preventivo per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi. Nel caso in cui il medesimo ritardo sia superiore a 120 giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi comprese le procedure sostitutive disciplinate dall'articolo 28 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti.

3.11 Nell'ambito del presente documento per la consultazione si intende procedere ad effettuare una ricognizione, interessando i diversi soggetti interessati (gestori di rete e produttori di biometano), dei primi elementi per valutare gli aspetti della regolazione vigente in materia di connessioni degli impianti di biometano alla rete gas (Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti) che necessitano di eventuali interventi di efficientamento. In particolare, si richiede quanto di seguito descritto nei punti di ricognizione R.1, R.2 e R.3.

- | | |
|------|---|
| R.1. | <i>Si richiede ai gestori di rete, in relazione a ciascun anno del periodo 2022-2026 e con riferimento agli ambiti di propria competenza, di indicare le diverse fasi in cui si articola la propria procedura di connessione e le relative tempistiche medie, il numero totale di pratiche di connessione e gli eventuali indennizzi automatici riconosciuti (numero, tipologia di ritardo ed entità) differenziando tra gli indennizzi automatici previsti dal comma 27.1 e gli indennizzi automatici previsti dal comma 27.2 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti.</i> |
| R.2. | <i>Si richiede ai gestori di rete e ai produttori di biometano di indicare se, anche sulla base delle pratiche di connessione già gestite, sia possibile ridurre alcune tempistiche per le diverse fasi dell'iter di connessione individuate nelle Direttive</i> |

per le connessioni di impianti di biometano vigenti, dando evidenza anche delle relative motivazioni.

- R.3. Si richiede ai gestori di rete e ai produttori di biometano di indicare se, anche sulla base delle pratiche di connessione già gestite, si ritiene necessario identificare ulteriori fasi dell'iter di connessione rispetto alle fasi attualmente previste dalle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti.*